

Milano, 26 Gennaio 2012
News 10-2012

Comune di Milano - Ticket Area C



Deducibilità

Com'è noto, il Comune di Milano ha recentemente introdotto un nuovo sistema di pagamento denominato AREA C per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella ZTL (zona a traffico limitato) della cerchia dei bastioni nella fascia oraria tra le 7.30 e le ore 19.30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì in sostituzione di Ecopass e ZTL merci.

Tale sistema prevede il pagamento di un ticket di ingresso (tariffa) per poter circolare in una zona della città di Milano, identificata come detto nella cerchia dei bastioni; il ticket è di € 5,00 per la componente di traffico ordinario e di € 3,00 per le componenti di traffico definito "di servizio" (vd. per l'identificazione del traffico di servizio le relative ordinanze comunali).

Lo scopo dichiarato è quello di decongestionare il traffico riducendo drasticamente la presenza dei veicoli nel centro cittadino con l'obiettivo di migliorare complessivamente la qualità urbana.

Il provvedimento si fonda sul disposto dell'art. 7, comma 9 del D.L.vo n. 285/1992 (codice della Strada) che concede ai comuni la possibilità di subordinare l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma.

Il successivo comma 14 dello stesso articolo stabilisce, tra l'altro, particolari sanzioni amministrative di tipo pecuniario per la violazione del divieto di circolazione in dette zone (pagamento di una somma da euro 70 a euro 285).

Le somme richiamate vanno intese quindi come corrispettivo coattivo che deve essere versato per poter transitare nelle ore e negli spazi consentiti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle somme in questione, si ritiene che il ticket di ingresso in esame, pagato dall'imprenditore per l'utilizzo di un veicolo di impresa nell'esercizio della propria attività rientri, in generale, tra le spese e gli altri componenti negativi **deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale vigente.**

In proposito si rammenta che l'articolo 164 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) stabilisce limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione, pedaggi, assicurazione, tassa di possesso o di immatricolazione, ecc.) a seconda della modalità di utilizzo dell'autoveicolo.

I costi sostenuti per l'ingresso nell'AREA C rientrano tra gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 citato e, pertanto, scontano gli stessi limiti di deducibilità del costo dei veicoli a cui sono associati.

Più precisamente:

- I ticket sono integralmente deducibili nel caso in cui si riferiscano agli autoveicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- I ticket sono invece parzialmente deducibili se si riferiscono agli autoveicoli utilizzati in modo promiscuo (deducibilità massima: 40%) oppure da agenti rappresentanti di commercio (deducibilità massima: 80%) oppure da lavoratori autonomi (deducibilità massima: 40%) o, infine, agli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (90%). Per la determinazione dell'importo deducibile si rinvia all'articolata disciplina stabilita dal citato art. 164 del TUIR.

Si ritiene utile sottolineare che, ai fini della deducibilità del costo all'interno della determinazione del reddito di impresa è necessario associare con certezza il costo sostenuto con l'autoveicolo dell'impresa stessa (certezza ed inerenza del costo); a tal fine, fra le diverse modalità di richiesta ed attivazione dell'AREA C, è consigliabile utilizzare quella che fornisca una ricevuta del pagamento con indicazione della targa del veicolo.

Per completezza di esposizione si ricorda infine che, pur in assenza di un'espressa disposizione normativa ma in base a costante giurisprudenza, eventuali sanzioni irrogate per violazioni connesse alle richiamate disposizioni del codice della strada non sono deducibili ai fini fiscali.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Claudio Salluzzo

COORDINAMENTO FILIERA AGROALIMENTARE

Uffici - Casello Est Corso Venezia, 58 • 20121 Milano
Tel. 02 7750.228/230/338/322 - 76022900 • Fax 02 7750.465
agroalimentare@unione.milano.it • www.unionemilano.it